

Regolamento
sull'esecuzione della pena nella forma degli arresti domiciliari
 (del 13 luglio 2004)

IL CONSIGLIO DI STATO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamato l'art. 11 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza per gli adulti del 2 luglio 1974;
 visto il Regolamento concordatario sul regime progressivo dell'esecuzione delle pene del 10 ottobre 1988;
 vista l'approvazione dell'Ufficio federale di giustizia del 10 giugno 2004;

decreta:

Capitolo I
Disposizioni generali

Campo d'applicazione

Art. 1 Una pena può essere scontata nella forma degli arresti domiciliari, con l'accordo della persona condannata, quando si tratti:

- a) di pene privative di libertà di breve durata (da 20 giorni a 12 mesi; in seguito dette «pene di breve durata»); un simile beneficio può essere concesso anche ai condannati, i quali debbono effettivamente espiare, nel quadro di una pena detentiva con condizionale parziale fino a 3 anni, una pena non superiore a 12 mesi;¹
- b) di altre pene, durante il periodo di lavoro esterno, per la durata compresa fra un mese e un anno (in seguito «regime di fine pena»);²

Autorizzazione agli arresti domiciliari

Art. 2 ¹Su richiesta, il condannato ai sensi dell'art. 1 può essere autorizzato ad eseguire la pena nella forma degli arresti domiciliari se, in ragione del suo carattere e dei suoi precedenti, risulta capace di rispettarne le condizioni.

²L'autorizzazione è concessa a condizione che il condannato e le persone che vivono con lui diano il loro accordo, che ci sia un domicilio fisso e che il condannato eserciti un'attività riconosciuta.³

Natura degli arresti domiciliari

Art. 3 Il condannato, durante il suo tempo libero e di riposo, è sottoposto agli arresti domiciliari sotto sorveglianza elettronica.

Principi applicabili agli arresti domiciliari

Art. 4 ¹Un giorno di privazione di libertà corrisponde a un giorno di arresti domiciliari.

²Gli arresti domiciliari sono scontati senza interruzioni.

³Una sospensione provvisoria può essere accordata per motivi gravi.

Capitolo II
Procedura

Competenza⁴

Art. 5⁵ ¹Il Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC) è competente ad autorizzare l'esecuzione della pena nella forma degli arresti domiciliari.

¹ Lett. modificata dal R 24.6.2014; in vigore dal 27.6.2014 - BU 2014, 326.

² Lett. modificata dal R 17.12.2013; in vigore dal 20.12.2013 - BU 2013, 558; precedente modifica: BU 2006, 127.

³ Cpv. modificato dal R 17.12.2013; in vigore dal 20.12.2013 - BU 2013, 558.

⁴ Nota marginale modificata dal R 17.12.2013; in vigore dal 20.12.2013 - BU 2013, 558.

⁵ Art. modificato dal R 17.12.2013; in vigore dal 20.12.2013 - BU 2013, 558; precedente modifica: BU 2010, 562.

2Il GPC statuisce sulla domanda del condannato, che deve essere presentata dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, e si esprime sul principio dell'autorizzazione degli arresti domiciliari; nel caso dell'esecuzione in regime di fine pena, il GPC raccoglie il preavviso della Direzione delle strutture carcerarie e dell'Ufficio dell'assistenza riabilitativa.

Delega alla Divisione della giustizia⁶

Art. 6⁷ Il GPC può delegare al servizio della Divisione della giustizia il compito di definire le condizioni e le norme di condotta alle quali il condannato è sottoposto.

Art. 7⁸ La decisione può essere modificata se le circostanze lo esigono.

Procedura applicabile⁹

Art. 7a¹⁰ La procedura è retta dalla legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20 aprile 2010.

Capitolo III Esecuzione, contratto, controllo e interruzione¹¹

Responsabilità civile

Art. 8 Lo Stato non risponde del danno causato a terzi da un condannato agli arresti domiciliari.

Assicurazione contro gli infortuni

Art. 9 Il condannato che esegue una pena nella forma degli arresti domiciliari non è assicurato contro gli infortuni da parte dello Stato.

Partecipazione alle spese

Art. 10 Il condannato partecipa alle spese di sorveglianza elettronica in ragione di 10.– (dieci) franchi al giorno.

Capitolo IV Controllo, sospensione e interruzioni

Competenza e contratto¹²

Art. 11¹³ 1L'esecuzione e la sorveglianza degli arresti domiciliari competono a un collaboratore della Divisione della giustizia.

2L'incaricato della sorveglianza stipula con il condannato un contratto, che fissa le modalità degli arresti domiciliari e le date di esecuzione e che precisa le norme di condotta imposte al condannato.

3L'incaricato della sorveglianza informa il condannato sul regolamento e sull'assistenza sociale volontaria.

Controllo e informazione¹⁴

Art. 12¹⁵ 1L'incaricato della sorveglianza controlla l'esecuzione della decisione e, se è il caso, si reca nel luogo di domicilio del condannato.

2L'incaricato della sorveglianza informa senza indugio il GPC di qualsiasi violazione del contratto.

⁶ Nota marginale modificata dal R 17.12.2013; in vigore dal 20.12.2013 - BU 2013, 558.

⁷ Art. modificato dal R 17.12.2013; in vigore dal 20.12.2013 - BU 2013, 558; precedente modifica: BU 2010, 562.

⁸ Art. modificato dal R 17.12.2013; in vigore dal 20.12.2013 - BU 2013, 558; precedente modifica: BU 2010, 562.

⁹ Nota marginale modificata dal R 17.12.2013; in vigore dal 20.12.2013 - BU 2013, 558.

¹⁰ Art. modificato dal R 17.12.2013; in vigore dal 20.12.2013 - BU 2013, 558; precedente modifica: BU 2010, 562.

¹¹ Titolo modificato dal R 17.12.2013; in vigore dal 20.12.2013 - BU 2013, 558.

¹² Nota marginale modificata dal R 17.12.2013; in vigore dal 20.12.2013 - BU 2013, 558.

¹³ Art. modificato dal R 17.12.2013; in vigore dal 20.12.2013 - BU 2013, 558; precedente modifica: BU 2010, 562.

¹⁴ Nota marginale modificata dal R 17.12.2013; in vigore dal 20.12.2013 - BU 2013, 558.

¹⁵ Art. modificato dal R 17.12.2013; in vigore dal 20.12.2013 - BU 2013, 558; precedente modifica: BU 2010, 562.

Interruzione¹⁶

Art. 13¹⁷ 1Se il condannato non rispetta le condizioni fissate, il GPC può interrompere l'applicazione degli arresti domiciliari.

2...

3...

4L'interruzione degli arresti domiciliari può ugualmente essere ordinata per ragioni non direttamente imputabili al condannato.

5L'interruzione può essere decisa, qualora vi sia seriamente da attendersi che il condannato possa commettere nuovi reati o in altri casi gravi, senza preavviso; in una simile evenienza, il GPC ripristina immediatamente l'esecuzione della pena in carcere chiuso.

Esecuzione del saldo di pena

Art. 14¹⁸ 1Se il condannato rinuncia all'esecuzione della pena nella forma degli arresti domiciliari, la pena residua viene eseguita, a breve termine, secondo un regime definito dal GPC.

2In caso di interruzione degli arresti domiciliari, la pena residua viene eseguita in regime ordinario o di fine pena; è riservato l'art. 13 cpv. 5.

Capitolo V Agevolazioni

Tempo libero

Art. 15 1Il condannato può beneficiare di tempo libero secondo la seguente progressione:

a) per pene di breve durata:

il I mese	4 ore al sabato	4 ore alla domenica
dal II al IV mese	8 ore al sabato	8 ore alla domenica
dal V al VIII mese	16 ore al sabato	16 ore alla domenica
dal IX al XII mese	da sabato ore 8.00	a domenica ore 20.00

b) per il regime di fine pena:

il I mese	8 ore al sabato	8 ore alla domenica;
dal II al IV mese	16 ore al sabato	16 ore alla domenica;
dal V al XII mese	da sabato ore 08.00	a domenica ore 20.00. ¹⁹

²Tali agevolazioni sono indicate nel contratto e vengono fatte eseguire dall'incaricato della sorveglianza.²⁰

³I giorni festivi riconosciuti vengono considerati come domeniche.

Art. 16 ...²¹

Capitolo VI Disposizioni transitorie e finali

Disposizioni transitorie

Art. 17 Il presente Regolamento è ugualmente applicabile alle pene che sono state pronunciate prima dell'entrata in vigore e per le quali l'esecuzione non è ancora iniziata.

Entrata in vigore

Art. 18 1Il regolamento sull'esecuzione di una fase del regime di fine pena nella forma degli arresti domiciliari del 25 agosto 1999 è abrogato.

2Il regolamento sull'esecuzione di pene di breve durata nella forma degli arresti domiciliari del 25 agosto 1999 è abrogato.

¹⁶ Nota marginale modificata dal R 17.12.2013; in vigore dal 20.12.2013 - BU 2013, 558.

¹⁷ Art. modificato dal R 17.12.2013; in vigore dal 20.12.2013 - BU 2013, 558; precedente modifica: BU 2010, 562.

¹⁸ Art. modificato dal R 17.12.2013; in vigore dal 20.12.2013 - BU 2013, 558; precedenti modifiche: BU 2006, 127; BU 2010, 562.

¹⁹ Lett. modificata dal R 20.3.2006; in vigore dal 31.3.2006 - BU 2006, 127.

²⁰ Cpv. modificato dal R 17.12.2013; in vigore dal 20.12.2013 - BU 2013, 558.

²¹ Art. abrogato dal R 10.11.2009; in vigore dal 13.11.2009 - BU 2009, 491.

³Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore immediatamente.²²

Pubblicato nel BU **2004**, 289.

²² Entrata in vigore: 16 luglio 2004 - BU 2004, 289.